



**COMUNE DI  
GHILARZA**

## **REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 07/12/2018

## Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e definizioni.....	3
Art. 2 – Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio .....	3
Art. 3 - Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni .....	4
Art. 4 – Soggetti obbligati a richiedere l’ autorizzazione .....	4
Art. 5 - istanza per l’ autorizzazione.....	5
Art. 6 – Rilascio dell’ autorizzazione .....	6
Art. 7 – Termini e modalità del procedimento di autorizzazione .....	7
Art. 8 – Autorizzazioni d’ urgenza .....	8
Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI.....	8
Art. 9 - Programmazione degli interventi.....	8
Art. 10 - Polizza fideiussoria.....	9
Art. 11 - Ripristino definitivo .....	9
Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI .....	10
Art. 12 – Procedimento per le autorizzazioni relative agli interventi a carico dei privati .....	10
Art. 13 – Modalità di svincolo delle somme detenute a garanzia.....	10
Art. 14 – Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato .....	11
Art. 15 – Ripristino provvisorio e definitivo .....	11
Art. 16 – Vigilanza e verifica finale .....	11
Art. 17 – Sanzioni.....	12
Art. 18 – Oneri a carico del richiedente.....	12
Art. 19 – Penali per il ritardo.....	12
Art. 20 – Obblighi manutenzione .....	13
Art. 21 – Norme finali .....	13
Art. 22 – Entrata in vigore .....	13

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

---

### **Art. 1 - Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 denominata “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, disciplina criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l’obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area interessata ai lavori.

2. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:

a. l’esecuzione d’interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico,

b. l’esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo riguardano l’apertura e ripristino passi carrabili, modifica posizionamento cordonate, posizionamento cartellonistica, esecuzione lavori su aree pubbliche date in concessione permanente, formazione di cavedi, ecc. su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.

3. Sulle aree di proprietà comunale o con servitù di pubblico transito non sarà consentito installare serbatoi di combustibile di qualunque tipo per l’alimentazione di impianti privati, ovvero realizzare impianti elettrici, telefonici, di terra, comunque riconducibili ad utenze private.

4. L’autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l’occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale.

5 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s. m. i. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali

**Art. 2 – Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio**

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.
2. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
  - a) concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
  - b) utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
  - c) realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future esigenze.
3. Il Comune coordina l'azione dei vari gestori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto all'art. 9, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c. del comma precedente, dimensionate per esigenze riferite, di norma, ad un periodo minimo di 5 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, salvo casi di forza maggiore.
4. Si fa obbligo ai soggetti gestori di sottoservizi di posare i propri impianti entro cunicoli o gallerie nelle strade dotate di tali infrastrutture, dietro il pagamento di un corrispettivo per l'uso dell'infrastruttura.

### **Art. 3 - Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni**

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento l'ufficio per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito è l'ufficio tecnico comunale. Tale Ufficio costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tributi.

### **Art. 4 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione**

1. Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:
  - a) i soggetti proprietari, società private, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, gas per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private;
  - b) soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente regolamento

## **Art. 5 - istanza per l'autorizzazione**

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento.

La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile presso l'ufficio tecnico comunale, è diretta al responsabile del settore tecnico ed è munita di n. 1 marca da bollo ordinaria - se dovuta - essa dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:

- i dati anagrafici del richiedente;
- la ragione sociale delle imprese che eseguiranno i lavori con generalità complete del rappresentante legale;
- i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;
- la durata dei lavori;
- la località ove i lavori dovranno essere effettuati, individuata tramite: stralcio planimetrico della zona con l'indicazione del tratto della via o della piazza interessata dai lavori, lunghezza del tratto stradale da manomettere con l'indicazione dei numeri civici e dei capisaldi inizio e fine cavo, indicazione di tipo di pavimentazione da manomettere, carreggiata o marciapiede e relative lunghezze;
- il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
- l'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
- eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (Soprintendenza, Provincia, Regione, ecc.).
- la documentazione progettuale allegata in duplice copia contenente:
  - a) planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;
  - b) le reti tecnologiche presenti ove esistano;
  - c) sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze;
  - d) caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo TOSAP, se dovuto;
  - e) il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
  - f) particolari costruttivi significativi;
  - g) idonea documentazione fotografica dell'area stradale interessata dai lavori;

2. Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

3. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda deve essere preventivamente autorizzata, in particolar modo per le variazioni che attengono alla modifica dei tracciati di posa dei sottoservizi.
4. L'Amministrazione valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso d'accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo e sia in relazione al pubblico interesse. I provvedimenti d'autorizzazione in ogni caso saranno rilasciati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
5. In ogni momento l'Amministrazione avrà la facoltà di modificare le modalità d'esecuzione ed anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.
6. Nei casi urgenti, inerenti la pubblica incolumità, i funzionari tecnici o gli agenti di polizia municipale possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.
7. Tutte le indagini necessarie a conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e dei manufatti sotterranei già esistenti e di quanto altro esistente sui luoghi sono a completo carico e sotto la piena responsabilità del richiedente.

#### **Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

a) per i soggetti privati:

- 1) ricevuta del versamento integrativo dell'importo dei "Diritti di ripristino per lavori di ....." se previsti;
- 2) la cauzione provvisoria di cui all'art. 12 di questo documento;
- 3) ricevuta del versamento delle somme da versare a titolo di TOSAP se ed in quanto dovuta;
- 4) dichiarazione di probabile inizio lavori;
- 5) n. 1 marca da bollo ordinaria, se ed in quanto dovuta.

b. per enti o società private o affidatari e/o gestori di pubblici servizi:

- 1) le polizze fideiussorie/assicurative di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- 2) il nominativo del referente unico;
- 3) ricevuta del versamento dell'importo di "Diritti di istruttoria e sopralluogo per lavori di ....." se ed in quanto previsti da apposito atto;
- 4) ricevuta del versamento delle somme da versare a titolo di TOSAP, se dovuta;
- 5) dichiarazione di probabile inizio lavori;
- 6) n. 1 marca da bollo ordinaria se ed in quanto dovuta.

2. Gli importi conseguenti alla TOSAP - se dovuta - saranno determinati dal Settore Finanziario - Servizio Tributi - e comunicati alla ditta richiedente a mezzo di lettera postale o fax; questi sarà tenuto a presentare la ricevuta dei versamenti al Settore Tecnico prima del ritiro dell'autorizzazione.
3. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'autorità preposta alla vigilanza.

#### **Art. 7 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione**

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 3 di questo regolamento. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.
2. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.
3. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli 5 e 6 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (anche solo mediante fax), il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all'interessato.
5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.
6. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.
7. Almeno tre giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori, dovrà essere inoltrata apposita comunicazione all'Ufficio tecnico con l'indicazione della data di inizio lavori, l'identificazione dell'impresa esecutrice, del

direttore e del responsabile dei lavori.

#### **Art. 8 – Autorizzazioni d’urgenza**

1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati è previsto il rilascio di un’autorizzazione d’urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d’urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell’erogazione del pubblico servizio.
2. L'autorizzazione provvisoria d’urgenza si intenderà rilasciata - sotto condizione risolutiva - a seguito dell’invio di comunicazione, anche mediante fax, contenente l’indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata al Settore Polizia Municipale.
3. Entro i successivi 3 gg. il richiedente, per l’ottenimento dell’autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l’avveramento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell’autorizzazione provvisoria rilasciata.
4. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d’urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
5. I lavori d’urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall’invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d’urgenza.
6. La procedura d’urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

### **Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI**

---

#### **Art. 9 - Programmazione degli interventi**

1. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico a seguito dell’elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi.
2. Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 8 (autorizzazioni d’urgenza) e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.



## **Art. 10 - Polizza fideiussoria**

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

2. L'importo della fidejussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti dal prezzario regionale della Regione Sardegna. Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

a) Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio - anche solo mediante pec - di specifica nota, il soggetto autorizzato dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 500.000,00 e l'efficacia della stessa sarà biennale.

## **Art. 11 - Ripristino definitivo**

1. I ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo

assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione. Il tutto, dovrà essere certificato dal Responsabile Tecnico della ditta esecutrice dei lavori.

2. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

### **Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI**

---

#### **Art. 12 – Procedimento per le autorizzazioni relative agli interventi a carico dei privati**

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione, da costituirsi presso la Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale o bonifico bancario intestato al Comune di Ghilarza Tesoreria Comunale - causale: manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di:

“.....” - cauzione provvisoria. La cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall'interessato, solo a seguito di verifica finale positiva di cui all'art. 16.

2. L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare ed è stabilito con atto successivo dalla Giunta Comunale sulla base dei prezzi unitari stabiliti nel prezzario dei lavori pubblici della regione Sardegna;

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la cauzione nei seguenti casi:

a) Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio - anche solo mediante pec/mail - di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute..

#### **Art. 13 – Modalità di svincolo delle somme detenute a garanzia**

1. Eseguita la verifica finale di cui all'art. 16, e dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato, si procederà allo svincolo della cauzione e alla restituzione della somma.

2. Decorsi otto mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza dell'autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dall'Amministrazione.

#### **Art. 14 – Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato**

1. Nei casi elencati nell'art. 10 del presente regolamento, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.
2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario regionale delle OO. PP. della Regione Sardegna alle superfici di ripristino.
3. Tutti gli importi saranno rivalutati ogni 2 anni, assumendo a riguardo come dato di riferimento l'incremento ISTAT "Costo della vita per famiglie di operai e impiegati".

#### **Art. 15 – Ripristino provvisorio e definitivo**

Il ripristino provvisorio dei tagli su strade bitumate è eseguito dal titolare dell'Autorizzazione in conformità a quanto stabilito nelle specifiche tecniche che verranno indicate al momento del rilascio dell'autorizzazione, (finitura cemento fino a livello stradale). E' esclusa dall'attività di ripristino provvisorio il tappetino d'usura, che dovrà essere realizzato previa scarifica e successiva posa di bitume per la quantità di superficie indicata all'atto dell'autorizzazione.

Il ripristino definitivo delle strade bitumate, è eseguito dall'Amministrazione Comunale dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio eseguito a cemento, con le modalità e tempi previsti dalle specifiche tecniche.

A copertura delle spese per il ripristino definitivo il titolare dovrà versare al momento della richiesta di autorizzazione una somma a titolo di "versamento integrativo" quale diritti di ripristino . Tale somma, il cui importo verrà determinato prima del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell'applicazione dei prezzi del prezziario regionale dei Lavori Pubblici alle opere necessarie al corretto ripristino, è da intendersi quale risarcimento danno anticipato per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato e per la conseguente compromissione della continuità del manto stradale. L'amministrazione utilizzerà tale introito per provvedere al ripristino definitivo nei casi previsti.

#### **Art. 16 – Vigilanza e verifica finale**

1. Il Settore Tecnico ed il Comando di Polizia Municipale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di Ghilarza l'ultimazione dei lavori e l'avvenuto ripristino provvisorio.

Tali verifiche verranno effettuate secondo le seguenti modalità:

- a) per gli enti gestori di pubblici servizi la verifica sarà unica semestrale che comprenda tutte le manomissioni stradali fino a quella data eseguite;
- b) per tutti gli altri soggetti la verifica sarà effettuata trascorsi novanta giorni dal termine ultimo per il ripristino stabilito nell'autorizzazione, per cui il Settore Tecnico, entro i successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione.

3. La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura dell'Ufficio Tecnico, al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori designato per l'intervento.

4. Fino all'avvenuta verifica finale il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.

#### **Art. 17 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non diversamente sanzionabili da altre norme, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla L. n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 18 - Oneri a carico del richiedente**

1. Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dal Settore Polizia Municipale che provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze. In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate.

2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

3. Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza dell'autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

#### **Art. 19 - Penali per il ritardo**

1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Settore Tecnico indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l'Amministrazione concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore a 20 giorni. In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti penali:

- a) per i privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell'importo versato a titolo di cauzione;

b) per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma dovuta è stabilita in € 100 per ogni giorno di ritardo.

2. Tali somme saranno acquisite dall'Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia. Le stesse penali si applicheranno in caso di mancata comunicazione di ultimazione dei lavori.

#### **Art. 20 – Obblighi manutenzione**

Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

#### **Art. 21 – Norme finali**

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all'Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.

2. Sono abrogate tutte le altre patuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.

#### **Art. 22 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2019 per le pratiche presentate a partire da tale data.

